



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

CONFAPI

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DI AZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE
NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA "GARANZIA PER I GIOVANI"**

TRA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

CONFAPI

PREMESSO CHE

- l'elevato tasso di disoccupazione, specialmente giovanile, determina una perdita di capitale umano, di competenze e di motivazioni che indebolisce il potenziale di crescita dell'economia italiana;
- esiste un progressivo disallineamento tra necessità espresse dalle imprese e le qualifiche che vengono prodotte dal sistema educativo e formativo;
- è indispensabile adottare, nel rispetto delle specificità regionali, strategie intersettoriali a livello nazionale e locale per sviluppare azioni mirate a favorire un maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni nei processi economici e sociali.

CONSIDERATO CHE

- il Governo intende realizzare un'operazione straordinaria verso i giovani che si fonda su una cooperazione tra tutti i livelli di governo, nonché tra le pubbliche amministrazioni, le imprese e le organizzazioni sociali e del terzo settore, per orientare l'inserimento lavorativo o il recupero formativo dei giovani, anche attraverso la promozione di iniziative innovative;
- è necessario ricorrere a tutti gli strumenti oggi esistenti e coinvolgere tutti gli operatori possibili per orientare e accompagnare verso la formazione o il lavoro la popolazione giovanile disoccupata o inattiva;
- CONFAPI intende promuovere e sperimentare strumenti di intervento che riducano il disallineamento tra domanda e offerta di competenze e lavoro, in cui ciascuno dei soggetti coinvolti possa apportare il proprio contributo di risorse e qualità.

VISTO CHE

- la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2013, sull’istituzione di una “Garanzia per i giovani” richiede che ogni Stato membro assicuri ad ogni persona al di sotto dei 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale;
- il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 9 agosto 2013, è volto a migliorare l’occupabilità dei giovani e ad anticipare la “Garanzia per i giovani” attraverso nuove opportunità di lavoro e di formazione;
- l’art. 5 del citato decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 prevede “la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni”.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO


Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Obiettivo e finalità del Protocollo)

Obiettivo del presente Protocollo è quello di definire un quadro di collaborazione finalizzato a coadiuvare l’azione del Governo, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nell’attuazione del Piano nazionale per la “Garanzia per i giovani” al fine di promuovere, anche attraverso specifiche convenzioni, l’occupazione giovanile e l’inclusione sociale con azioni volte a:

- realizzare iniziative di promozione e comunicazione a sostegno del Piano nazionale per la “Garanzia per i giovani” utilizzando a tal fine anche le relative sedi territoriali quali appositi luoghi di orientamento sul territorio;
- sviluppare un sistema di rilevazione dei fabbisogni a medio/lungo termine delle figure professionali richieste dalle imprese e dal mondo produttivo;
- proporre nella fase di monitoraggio effettuato dal gruppo di coordinamento di cui al successivo articolo 6 eventuali interventi correttivi al Piano nazionale per la Garanzia Giovani;
- promuovere programmi di responsabilità sociale d’impresa orientati alla formazione e all’occupazione delle giovani generazioni.



Art. 2
(Promozione e realizzazione di azioni specifiche)

La CONFAPI si impegna a collaborare per la realizzazione del Piano nazionale per la “Garanzia per i giovani” promuovendo l’informazione sulle misure in esso previste, sviluppando direttamente azioni specifiche e coinvolgendo i propri associati nelle attività che possono favorire l’avvicinamento e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

La CONFAPI si impegna, altresì, a promuovere la pubblicazione sul Portale Garanzia Giovani “Cliclavoro” delle offerte di lavoro, apprendistato e tirocinio da parte delle imprese associate.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna ad attivare ogni utile iniziativa per l’effettiva implementazione del piano nazionale per la “Garanzia per i giovani” volta a una migliore occupabilità dei giovani e al loro inserimento lavorativo.

Art. 3
(Azioni in materia di Tirocini)

La CONFAPI si impegna a:

- istituire un elenco delle imprese disponibili ad ospitare tirocinanti;
- realizzare un numero significativo di tirocini presso le imprese associate;
- esaminare i risultati al termine del periodo di tirocinio e fornire il proprio supporto alla valutazione dell’esperienza svolta ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell’attestazione delle competenze.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in uno spirito di piena collaborazione con gli altri livelli di Governo competenti, si impegna a condividere ogni iniziativa per promuovere il tirocinio quale strumento per l’avvicinamento e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, in coerenza con quanto dettato dalla Commissione Europea con la Raccomandazione sui tirocini di qualità.

Art. 4
(Azioni in materia di Apprendistato)

La CONFAPI si impegna a:

- promuovere il ricorso all’apprendistato presso le proprie associate in base a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale Apprendistato del 20 aprile 2012 e dai CCNL del sistema confederale, nell’ottica della valorizzazione del capitale umano e dello sviluppo dei talenti che possono contribuire a far crescere le imprese;
- implementare la qualità della formazione erogata dalle imprese;
- promuovere, attraverso il fondo interprofessionale piccola e media impresa FAPI, azioni formative individuali per giovani apprendisti;
- stipulare convenzioni territoriali per comparto produttivo in materia di formazione per aiutare quelle PMI che abbiano difficoltà nell’erogarla.



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel pieno rispetto delle competenze dei livelli istituzionali, si impegna a promuovere ogni azione utile per il rilancio dell'apprendistato nelle sue diverse tipologie come modalità prioritaria di prima occupazione per i giovani.

Art. 5

(Azioni in materia di autoimprenditorialità)

Le Parti firmatarie del presente Protocollo si impegnano a valutare e promuovere eventuali successive azioni che, nell'ambito del Piano nazionale per la "Garanzia per i giovani", saranno indicate per il sostegno e finanziamento dell'autoimprenditorialità.

Art. 6

(Informazione, diffusione e monitoraggio del Protocollo di intesa)

Le Parti si impegnano a predisporre all'interno dei rispettivi canali di comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del presente Protocollo.

La CONFAPI si impegna a realizzare attività di comunicazione e sensibilizzazione volte alla diffusione del Piano nazionale per la "Garanzia per i giovani".

Il monitoraggio degli effetti e dei risultati del presente Protocollo è svolto congiuntamente dalle Parti ognuna per gli aspetti di relativa competenza.

Art. 7

(Disposizioni finali)

Per l'espletamento dell'attività oggetto del presente Protocollo nessun onere grava sui bilanci del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma, **24 LUG. 2014**

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Giuliano Poletti



Il Presidente CONFAPI

Maurizio Casasco

